

## **REGOLAMENTO DELL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

### **Estratto**

#### *Art. 43-bis*

##### *Comitato dei Garanti - Istituzione e composizione*

1. Il Comitato dei Garanti è istituito in forma associata tra tutti gli enti convenzionati ai sensi dell'art.50 del CCNL 17.12.2020, ha sede presso la Provincia di Brescia ed è composto da 3 componenti. Esso dura in carica tre anni e non è rinnovabile. Le sue funzioni sono comunque prorogate fino alla costituzione del nuovo organo nei termini di legge.

2. Il Comitato dei Garanti è composto, nel rispetto del principio di genere, da:

- a. un avvocato esperto in diritto del lavoro, ovvero un commercialista esperto in controllo di gestione, ovvero un docente universitario esperto in uno degli ambiti di cui sopra, scelto di concerto tra le amministrazioni convenzionate, nell'ambito di terne di nominativi da richiedere rispettivamente, all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Commercialisti di Brescia ed all'Università degli Studi di Brescia;
- b. un esperto esterno all'ente, scelto di concerto dai legali rappresentanti degli enti convenzionati eventualmente anche tra i nominativi di cui al punto a;
- c. un dirigente degli enti convenzionati, eletto tra i dirigenti degli enti convenzionati stessi

3. Ai fini della professionalità e della competenza i membri esperti (di cui alle lett. a e b) devono avere adeguata esperienza nel controllo di gestione o nel diritto del lavoro ovvero devono possedere una specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e dell'impiego presso la pubblica amministrazione. A ciascun componente del Comitato dei Garanti spetta il rimborso delle spese sostenute come per i dirigenti dell'ente previsto dal CCNL area dirigenza comparto enti locali. Inoltre, ai componenti non dipendenti pubblici è riconosciuto un gettone di presenza a seduta al lordo delle ritenute di legge, di importo pari a quello previsto per i consiglieri del Comune Capoluogo vigente alla data di richiesta del parere al Comitato.

4. Le modalità di nomina ed elezione dei componenti sono definite nella convenzione per l'istituzione del Comitato dei Garanti in forma associata, ex art.30 D.lgs.267/2000.

5. Nel caso in cui il componente eletto tra i dirigenti dovesse risultare il soggetto rispetto al quale il Comitato dei Garanti è chiamato ad esprimere il parere, questi è sostituito nel Comitato stesso, a cura del Presidente della Provincia di Brescia, mediante la nomina, a membro titolare, del supplente e così a scalare a seconda del risultato delle votazioni, qualora anche per quest'ultimo fosse stato richiesto il parere del Comitato.

6. Qualora Presidente del Comitato o il componente esterno faccia parte dell'Organismo di Valutazione o del Nucleo di Valutazione dell'Ente di appartenenza del dirigente su cui è chiamato ad esprimersi, è sostituito dal supplente designato dal Presidente della Provincia in fase di nomina. I componenti supplenti intervengono in ogni caso in cui i componenti effettivi siano tenuti ad astenersi.

#### *Art. 43 Ter*

##### *Comitato dei Garanti – Funzionamento*

1. Il Comitato dei Garanti svolge i compiti consultivi in materia di provvedimenti sanzionatori a carico dei dirigenti indicati all'art. 21 del D. Lgs. 165/2001, nonché ogni altra funzione prevista per legge, per regolamento, dal CCNL o da altre fonti normative vigenti durante il periodo dell'incarico.

2. La richiesta di parere è inoltrata dal legale rappresentante dell'ente al Comitato dei Garanti per il tramite del Settore competente della Provincia di Brescia che la inoltra senza ritardo al Presidente del Comitato, unitamente alla contestazione di addebito ed alle eventuali controdeduzioni prodotte dall'interessato.

3. Il Comitato dei Garanti, ai fini della decisione, esamina tutte le questioni rilevanti, di merito e di legittimità; ha accesso ai documenti amministrativi; può richiedere ai settori ed alle altre unità organizzative atti ed informazioni inerenti alla propria attività; può disporre di propria iniziativa l'audizione del dirigente a cui è stato mosso l'addebito.

4. Su richiesta del dirigente interessato, il Comitato dei Garanti, prima della formulazione del parere, dispone l'audizione dello stesso, anche assistito da persona di fiducia.

5. Il parere del Comitato dei Garanti è assunto a maggioranza e firmato da tutti i componenti. L'eventuale componente dissenziente può motivare a verbale le proprie ragioni

6. Per la validità delle operazioni di funzionamento del Comitato è necessaria la presenza di tutti i componenti.

7. Su decisione del relativo Presidente in fase di convocazione, le sedute del Comitato dei Garanti possono svolgersi anche in modalità da remoto con strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti in modo che possano essere anche visivamente identificati. Analogo accesso deve essere consentito anche al dipendente della Provincia di Brescia che svolge funzioni di segretario.